



**COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA**

(TRIESTE – TRST)

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**  
**AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI**

*Adottato con delib. cons. n° 4/c dd. 28/1/1999*

*Modificato con delib. cons. n° 31/c dd. 26/4/1999*

#### **ART 1. - Sanzioni amministrative**

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

#### **ART 2. - Principio di legalità**

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile. Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole,

salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

### **ART 3. - Disposizioni concernenti l'autore della violazione**

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

2. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa. Non può comunque essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.

3. Salvo che non si versi in un caso di concorso di persone nella commissione della violazione, risponde della violazione commessa in luogo del suo autore materiale colui che, con violenza o minaccia, ha indotto all'infrazione un altro soggetto o lo ha indotto in errore incolpevole ovvero si è avvalso, per la commissione della violazione, di persona anche temporaneamente incapace di intendere e di volere.

4. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà.

5. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, solo se commesse dopo il 1° aprile 1998.

#### **ART 4. - Cause di non punibilità**

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile, quando l'errore non è determinato da colpa.

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonchè da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e delle sanzioni.

3. Il contribuente, il sostituto ed il responsabile di imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitabile esclusivamente a terzi.

4. Non è punibile chi ha commesso il fatto per ignoranza della legge tributaria, purchè si tratti di ignoranza inevitabile.

5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

#### **ART 5. - Concorso di persone**

1. Se ad una medesima violazione concorrono più persone, la sanzione prevista si applica a ciascuna di esse.

2. E' però irrogata una sola sanzione se la violazione consiste nell'omissione di un comportamento a cui sono obbligati in solido più soggetti. In questo caso il pagamento eseguito da uno dei responsabili solidali libera tutti gli altri,

salvo il diritto di regresso di chi ha eseguito il pagamento nei confronti degli altri coobbligati solidali.

**ART 6. - Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave**

1. L'azione è dolosa quando la violazione, che è il risultato dell'azione o dell'omissione cui la legge ricollega la previsione della sanzione, è attuata dall'agente con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

2. L'azione è colposa quando la violazione, anche se è stata prevista, non è stata voluta dall'agente, ma si è verificata a causa della sua negligenza, imprudenza o imperizia o perchè non ha osservato le prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti, negli ordini o nelle discipline.

3. Si ha colpa grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

4. Non si considera colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

5. Il dolo e la colpa grave devono essere dimostrati dal funzionario responsabile. Ricade sull'autore della violazione l'onere di provare l'inesistenza della colpa e della colpa lieve che si presumono per il semplice fatto del comportamento trasgressivo.

**ART 7. - Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa**

1. Nei casi in cui la violazione, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.

2. Se la stessa violazione è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incompetenze, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.

3. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

4. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.

5. Quando la violazione è stata commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, sono obbligati al pagamento di una somma pari all'importo corrispondente alla sanzione più grave.

6. L'obbligazione di cui ai commi 4 e 5 si estingue se l'autore della violazione esegue il pagamento della sanzione

irrogata o effettua il pagamento della sanzione più grave, nel caso di irrogazione di sanzioni diverse.

7. Il pagamento della sanzione e, in caso di irrogazione di sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le altre obbligazioni, nella sola ipotesi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo o colpa grave.

8. Se l'autore della violazione non ha agito con dolo o colpa grave e non ha tratto diretto vantaggio dalla violazione, non può essere tenuto al pagamento della sanzione per una somma che eccede i cento milioni di lire, salvo quanto disposto in ordine alla definizione agevolata. E' fatta comunque salva la responsabilità, per l'intero importo della sanzione, della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione.

9. Se l'autore della violazione ha eseguito il pagamento della sanzione nel limite di cento milioni di lire, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito è limitata all'eventuale eccedenza.

10. Se la violazione è commessa senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, possono accollarsi il debito dell'autore della violazione.

11. La morte dell'autore della violazione, anche se avvenuta prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue l'obbligazione del pagamento di cui sono responsabili la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, nei cui confronti il comune dovrà procedere ad irrogare la

sanzione.

**ART 8. - Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda**

1. Il cessionario dell'azienda è responsabile in solido per il pagamento del tributo e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonchè per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. E' fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata all'ammontare del debito che risulta, dalla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione comunale.

3. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo e nel successivo art. 9 qualora la cessione sia avvenuta in frode ai crediti tributari, ancorchè essa sia stata attuata con il trasferimento frazionato dei singoli beni.

4. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia stato effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.



**ART 9. - Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione di azienda**

1. Su richiesta del cessionario, presentata al comune direttamente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il funzionario responsabile del tributo deve rilasciare un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

2. Il certificato deve essere rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

3. Il certificato attestante l'inesistenza di contestazioni in corso, o recante l'attestazione dell'inesistenza di contestazioni già definite, in ordine alle quali i debiti sono stati soddisfatti, ha piena efficacia liberatoria nei confronti del cessionario. Lo stesso effetto si verifica quando il certificato non viene rilasciato nel termine previsto dal comma 2.

**ART 10. - Trasformazione, fusione e scissione di società**

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'art. 2499 del codice civile.

2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

**ART 11. - Criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie**

1. I criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie e concernenti i tributi comunali sono:

- a) applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato, in caso di omesso pagamento dell'imposta, o delle singole rate di essa, o del diritto, nel termine previsto;
  - la sanzione suddetta si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione, eccetto che per i casi di tributi iscritti a ruolo;
  - qualora i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti, ma a diverso ufficio o concessionario della riscossione diverso da quello competente, la sanzione non si applica; (D.Lgs. n. 471/97 art. 13, commi 1, 2 e 3);
- b) applicazione della sanzione nel minimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia; (D.Lgs. n. 473/97 artt. 12-13-14);
- c) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele; (D.Lgs. n° 473/97 artt. 12-13-14);
- d) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (errori formali presenti nella denuncia); (D.Lgs. n. 473/97 artt. 12-13-14)
- e) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni

inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune; (D.Lgs. n. 473/97 artt. 12-13-14)

- f) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge nel caso in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue; (D.Lgs. n. 471/97 art. 15).

2. I criteri generali di cui al comma 1, sotto stanno comunque a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 472/97.

#### **ART 12. - Entità delle sanzioni per le diverse violazioni**

Si determina l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come in appresso:

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'  
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**VIOLAZIONI**

- a) omesso pagamento dell'imposta (o delle singole rate di essa) o del diritto; - art. 11, 1° comma, lett. a) -
- b) omessa presentazione della dichiarazione; - art. 11, 1° comma, lett. b) -
- c) dichiarazione infedele; - art. 11, 1° comma, lett. c);
- d) errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (errori formali); - art. 11, 1° comma, lett. d) -
- e) incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta o del diritto. - art. 11, 1° comma, lett. f)-

**SANZIONI**

- a) 30% dell'importo non versato;
- b) 100% (dal 100% al 200%) dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di L. 100.000;
- c) si applica la sanzione pari al 75% della maggiore imposta o del diritto dovuti;
- d) L.=100.000.- (da L. 100.000 a L. 500.000);
- e) L.=200.000.- (da L. 200.000 a L. 1.000.000).

Le sanzioni relative ai p.ti 2-3-4 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

#### **INTERESSI MORATORI**

Sulle sole somme dovute a titolo d'imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

## **TASSA PER L'OCCUPAZIONE**

### **SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **VIOLAZIONI**

- a) omesso pagamento della tassa (o delle singole rate di essa); - art. 11, 1° comma, lett. a) -
- b) omessa presentazione della denuncia; - art. 11, 1° comma, lett. b)
- c) denuncia infedele; - art. 11, 1° comma, lett. c) -
- d) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa (errori formali); - art. 11, 1° comma, lett. d) -
- e) incompletezza dei documenti di versamento della tassa. - art. 11, 1° comma, lett. f) -

#### **SANZIONI**

- a) 30% dell'importo non versato;
- b) 100% (dal 100% al 200%) della tassa dovuta con minimo di L. 100.000;
- c) si applica la sanzione pari al 75% della maggiore imposta o del diritto dovuti;
- d) L.=100.000.- (da L. 100.000 a L. 500.000);
- e) L.=200.000.- (da L. 200.000 a L. 1.000.000).

Le sanzioni relative ai p.ti 2-3-4 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributa-

rie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

#### **INTERESSI MORATORI**

Gli interessi moratori sono dovuti nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui l'importo è divenuto esigibile.

La predetta percentuale si applica a decorrere dal 1° giorno successivo al compimento del semestre in corso al 15/5/1998, data di entrata in vigore della legge dd. 8/5/1998 n° 146. Per i semestri precedenti si applica la misura del 7%.

**TASSA PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**VIOLAZIONI**

- a) omessa presentazione denuncia originaria o di variazione; - art. 11, 1° comma, lett. b) -
- b) denuncia originaria o di variazione infedele; - art. 11, 1° comma, lett. c) -
- c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa; - art. 11, 1° comma, lett. d) -
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. - art. 11, 1° comma, lett. e) -

**SANZIONI**

- a) 100% (dal 100% al 200%) della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di L. 100.000;
- b) si applica la sanzione pari al 75% della maggiore imposta o del diritto dovuti;
- c) L.=50.000.- (da L. 50.000 a L. 500.000);
- d) L.=50.000.- (da L. 50.000 a L. 500.000).

Le sanzioni relative ai p.ti 2-3 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributa-



rie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

#### **INTERESSI MORATORI**

Sulle sole somme dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ex addizionale ECA e tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni dell'ambiente si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 2,5% semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli al competente concessionario della riscossione.

La predetta percentuale si applica a decorrere dal 1° giorno successivo al compimento del semestre in corso al 15/5/1998, data di entrata in vigore della legge dd. 8/5/1998 n° 146. Per i semestri precedenti si applica la misura del 7%.

**SANZIONI IN MATERIA DI TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

Per l'applicazione delle sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507, si osservano le norme stabilite in materia di tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

**IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO  
DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI**

**VIOLAZIONI**

- a) omesso pagamento dell'imposta (o delle singole rate di essa); - art. 11, 1° comma, lett. a) -
- b) omessa presentazione denuncia - art. 11, 1° comma, lett. b)-
- c) denuncia infedele; - art. 11, 1° comma, lett. c) -
- d) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta; - art. 11. 1° comma, lett. d) -

5. mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. - art. 11, 1° comma, lett. e) -

6. incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta; - art. 11, 1° comma, lett. f) -

**SANZIONI**

- a) 30% dell'importo non versato;
- b) 100% (dal 100% al 200%) del tributo dovuto con un minimo di L. 200.000;
- c) si applica la sanzione pari al 75% della maggiore imposta o del diritto dovuti;

- d) L.=100.000.- (da L. 100.000 a L. 500.000);
- e) L.=100.000.- (da L. 100.000 a L. 500.000);
- f) L.=200.000.- (da L. 200.000 a L. 1.000.000);

Le sanzioni relative ai p.ti 2-3 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

#### **INTERESSI MORATORI**

Sulle sole somme dovute a titolo d'imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 17 della Legge 146/98.

## **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

### **VIOLAZIONI**

- a) omesso pagamento dell'imposta (o delle singole rate di essa); - art. 11, 1° comma, lett. a) -
- b) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia; - art. 11, 1° comma, lett. b) -
- c) dichiarazione o denuncia infedele; - art. 11, 1° comma, lett. c) -
- d) errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta; - art. 11, 1° comma, lett. d) -
- e) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele; - art. 11, 1° comma, lett. e) -
- f) incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta; - art. 11, 1° comma, lett. f) -

### **SANZIONI**

- a) 30% dell'importo non versato
- b) 100% (dal 100% al 200%) del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000;
- c) si applica la sanzione pari al 75% della maggiore imposta o del diritto dovuti;
- d) L.=100.000.- (da L. 100.000 a L. 500.000);

e) L.=100.000.- (da L. 100.000 a L. 500.000);

f) L.=200.000.- (da L. 200.000 a L. 1.000.000);

Le sanzioni relative ai p.ti 2-3 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

### **INTERESSI MORATORI**

Gli interessi moratori sono dovuti nelle misure del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui l'importo è divenuto esigibile.

La predetta percentuale si applica a decorrere dal 1° giorno successivo al compimento del semestre in corso al 15/5/1998, data di entrata in vigore della legge dd. 8/5/1998 n° 146. Per i semestri precedenti si applica la misura del 7%.

### **ART 13. - Decadenza e prescrizione**

1. Gli atti di irrogazione e di contestazione devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, ad almeno uno degli autori della violazione o dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione, i suddetti termini sono prorogati di un anno.

### **ART 14. - Riscossione della sanzione**

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. E' fatta salva la possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo per le sanzioni relative all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

2. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

3. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.

#### **ART 15. - Ipoteca e sequestro conservativo**

1. Se a seguito della notificazione dell'atto di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione o del processo verbale di constatazione della violazione, il Comune ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, il funzionario responsabile del tributo può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale, con istanza motivata, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore o dei soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione. Nella stessa istanza o in altra separata, può essere anche richiesta l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

2. Le istanze di cui al comma 1, devono essere notificate, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti interessate, le quali, entro venti giorni dalla notifica, possono depositare memorie e documenti difensivi.

3. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato l'atto di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del presente regolamento, o l'atto di contestazione o di irrogazione, nel caso in cui il provvedimento cautelare è stato richiesto sulla base del processo verbale di constatazione.

#### **ART 16. - Rateazione della sanzione**

1. Il funzionario responsabile del tributo può consentire, su richiesta dell'interessato, il pagamento in rate mensili, di pari importo, della sanzione, secondo i seguenti li-



miti:

- per le sanzioni di importo fino a L. 500.000 può essere disposta una rateazione fino a 4 rate mensili;
- oltre il suddetto importo è possibile concedere il pagamento della sanzione fino a 8 rate mensili;

2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione.

**ART 17. - Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del Comune e compensazione**

1. Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, vantino un credito nei confronti del comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.

2. La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della commissione tributaria o di altro organo giurisdizionale.

3. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.

4. I provvedimenti di sospensione del pagamento del

credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporre la sospensione.

#### **ART 18. - Ravvedimento**

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

#### **ART 19. - Concorso di violazioni e violazioni continuate**

1. Per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate, si adottano i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare:

- a) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio (da 1/4 fino al doppio), mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento (da metà fino al triplo);
- b) se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di 1/5;
- c) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due (dalla metà al triplo).

**ART 20. - Recidiva**

1. Di stabilire che, in caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, la sanzione viene aumentata della metà.

**ART 21. - Sproporzione tra tributo e sanzione**

1. Di stabilire, in relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D.Lgs. 472, che ricorre sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorchè l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta alla metà del minimo.

**ART 22. - Limite minimo per l'avvio del procedimento di recupero dei tributi evasi e delle sanzioni**

1. Il limite minimo per l'avvio del procedimento di recupero dei tributi evasi e delle sanzioni, è pari a Lit 20.000.

**ART 23. - Norme applicabili ai procedimenti in corso**

1. Ai procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998, si applicano le disposizioni relative ai principi di legalità, di colpevolezza ed intrasmissibilità della sanzione agli eredi, nonchè le disposizioni relative alle cause di non

punibilità, al concorso di violazioni ed alle violazioni continue.

**ART 24. - Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data**

1. Per i provvedimenti da notificare a decorrere dalla data del 1° aprile 1998, concernenti le violazioni commesse in vigore della precedente normativa sanzionatoria, il funzionario responsabile deve comparare la sanzione applicabile in base alle vecchie disposizioni e quella risultante dalle norme sui tributi locali modificate dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, ed applicare le disposizioni più favorevoli per il contribuente (nella determinazione dell'entità della sanzione prevista dalla precedente normativa, non si deve tenere conto della misura degli interessi, che, a differenza di quanto avveniva in passato, con l'operatività del principio racchiuso nell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, devono essere oggi computati sul solo importo del tributo, fatta eccezione per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nella quale l'interesse va calcolato su: tassa, ex addizionale ECA e tributo provinciale).

2. Ai provvedimenti di cui al comma 1, si applicano tutte le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle relative ai procedimenti di contestazione e di irrogazione e quelle concernenti la definizione agevolata della sanzione, ove prevista.

**ART 25. - Norme applicabili alle violazioni riferite a società, associazioni o enti commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data**

1. Le sanzioni amministrative per le violazioni riferite dalle vigenti disposizioni a società, associazioni od enti se commesse entro il 31 marzo 1998, continuano ad applicarsi nei confronti di tali soggetti e non nei confronti delle persone fisiche che ne sono autrici.

**ART 26. - Efficacia delle disposizioni regolamentari**

1. Il presente regolamento entra in vigore l'1/1/1999.

## SOMMARIO

ART 1. - Sanzioni amministrative .....	2
ART 2. - Principio di legalità .....	2
ART 3. - Disposizioni concernenti l'autore della violazione.....	3
ART 4. - Cause di non punibilità.....	4
ART 5. - Concorso di persone.....	4
ART 6. - Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave.....	5
ART 7. - Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa .....	6
ART 8. - Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda .....	8
ART 9. - Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione di azienda.....	9
ART 10. - Trasformazione, fusione e scissione di società .....	9
ART 11. - Criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie.....	10
ART 12. - Entità delle sanzioni per le diverse violazioni .....	11
ART 13. - Decadenza e prescrizione .....	23
ART 14. - Riscossione della sanzione .....	23
ART 15. - Ipoteca e sequestro conservativo .....	24
ART 16. - Rateazione della sanzione.....	24
ART 17. - Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del Comune e compensazione.....	25
ART 18. - Ravvedimento .....	26
ART 19. - Concorso di violazioni e violazioni continuate .....	27
ART 20. - Recidiva .....	28
ART 21. - Sproporzione tra tributo e sanzione.....	28
ART 22. - Limite minimo per l'avvio del procedimento di recupero dei tributi evasi e delle sanzioni .....	28
ART 23. - Norme applicabili ai procedimenti in corso .....	28
ART 24. - Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data.....	29
ART 25. - Norme applicabili alle violazioni riferite a società, associazioni o enti commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data.....	30
ART 26. - Efficacia delle disposizioni regolamentari.....	30